

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08509/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8509 del 2021, proposto da

Angela Massafra, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Chiara Vimborsati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Uss Puglia, Ambito Territoriale Taranto Uff. Vii non costituiti in giudizio;

nei confronti

Gianfranco De Bartolo non costituito in giudizio;

ESCLUSIONE ELENCHI AGGIUNTIVI D.M. 51/2021 EO.M. 60/202

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio

Scolastico Regionale Puglia e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Taranto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto che nel merito il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale oM 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento; ritenuta comunque la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio. Rinvia all'udienza pubblica del 19 aprile 2022. Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO